



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Magistrale Statale "L. Pietrobono"

Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane - Liceo Classico

Liceo Scientifico- Liceo Scientifico con opzione Scienze Applicate

Piazza S. Maria Maggiore, 6 - 03011 ALATRI (Fr) - Tel. 0775/435157- fax 0775/257524 – codice fiscale 80012730604 Sito Web: www.liceoalatri.edu.it -
e-mail : frpm08000l@istruzione.it - PEC: frpm08000l@pec.istruzione.it

Alatri, 11 settembre 2026

Ai docenti e al personale ATA

Agli studenti e ai genitori

All'Albo

Al Sito

OGGETTO: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione emanato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare gli artt. 10 e 396 relativi alle funzioni e agli obblighi del personale scolastico;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, e in particolare l'art. 25 sulle attribuzioni del Dirigente Scolastico;

VISTO l'art. 2043 del Codice Civile relativo al risarcimento per fatto illecito;

VISTO l'art. 2047 del Codice Civile in materia di danno cagionato dall'incapace;

VISTO l'art. 2048 del Codice Civile che disciplina la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte per i danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori o allievi (*culpa in vigilando*);

VISTO l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale della scuola;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, con particolare riferimento all'art. 19-bis in materia di uscita autonoma dei minori di 14 anni;

VISTO il vigente C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca, con specifico riferimento agli obblighi di lavoro del personale docente e del personale ATA (in particolare le mansioni dell'Area dei Collaboratori Scolastici);

VISTA la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di responsabilità civile della scuola per mancata vigilanza (*culpa in vigilando* e responsabilità contrattuale di contatto sociale);

VISTO il Regolamento d'Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità adottati da questa Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO

CHE la sicurezza e l'incolumità fisica e morale degli studenti rappresentano un bene primario e una priorità assoluta dell'azione amministrativa ed educativa della scuola;

CHE il dovere di vigilanza ha carattere continuo e si estende per l'intero arco temporale in cui gli alunni si trovano all'interno dei locali e delle pertinenze scolastiche o partecipano ad attività organizzate dalla scuola (inclusi viaggi, uscite didattiche ed eventi extrascolastici);

CHE la responsabilità della vigilanza coinvolge, a diverso titolo e con competenze distinte e integrate, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici;

CHE ai fini del superamento della presunzione di colpa sancita dall'art. 2048 c.c. è indispensabile dimostrare di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative e disciplinari idonee a prevenire situazioni di rischio prevedibile;

RITENUTO necessario e urgente fornire disposizioni operative chiare, uniformi e vincolanti per garantire la corretta custodia e sorveglianza degli allievi;

EMANA la seguente

DIRETTIVA

sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza degli studenti in tutti i momenti della giornata scolastica: ingresso, svolgimento delle lezioni, cambi d'ora, spostamenti interni, intervallo/ricreazione, uso dei servizi igienici, mensa (ove presente) e uscita.

PREMESSA

Il quadro normativo di riferimento è sia di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo,

docente educativo e non docente) che contrattuale.

L'art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009 recita: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"; art. 2047 c.c. "... in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"; art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". **Il disposto normativo evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell'attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di accompagnamento all'uscita.**

Il dovere di vigilanza di cui sono investiti gli insegnanti, ex art. 2048 , 3° c . del c.c., prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente adempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire il fatto e i "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in "positivo" di aver adottato le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo.

Ne consegue che la condotta omissiva colposa ai sensi dell'art.2043, causa del danno ingiusto sofferto dall'allievo, viene individuata nella violazione dello specifico obbligo giuridico di impedire l'evento che grava sui docenti in relazione al dovere di vigilare sui minori affidati alle loro cure durante l'orario scolastico.

Per cui, sia ai sensi dell'art. 2048 c.c. che dell'art. 2043 c.c., con l'affidamento degli alunni all'istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola incombono sui genitori a tutela dei figli ancor più se "minori".

L'obbligo della sorveglianza e della vigilanza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita. La responsabilità della P.A., ai sensi degli artt.2043/2048 c.c., sussiste anche al di fuori dell'orario scolastico, se è stato consentito l'ingresso anticipato nella scuola o la sosta successiva. L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, rientra ad ogni effetto giuridico nell'alveo della sorveglianza parentale (Cass. – SS.UU. – 05.09.1986, N. 5424).

Gli insegnanti sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti legislativamente e contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali , gli eventuali interventi didattici ed educativi

integrativi e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio, le varie prove, gli spostamenti, ecc.), così come durante i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni . I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curricolare o extra-curricolare.

Al proposito si precisa che, nel caso in cui il docente avesse cessato il suo orario di servizio, lo stesso non può allontanarsi dai propri alunni ed eludere l'obbligo di vigilanza e sorveglianza fino a quando l'amministrazione scolastica non provveda ad organizzare l'affidamento dei minori ad altri docenti a disposizione o , in mancanza , di predisporre la sorveglianza su di essi con altri mezzi ritenuti idonei .

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". In tal caso, il docente della classe è un preposto.

1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL' ATTIVITÀ DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio in capo agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, ultimo comma, CCNL Scuola 29/11/07 e ss.mm.ii. che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.**

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

Dispone l'art. 2048 c.c. che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento

ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, **che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche e comunque per tutto il tempo che l'alunno si trovi a scuola, il responsabile della vigilanza sugli studenti è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe prima di allontanarsi dalla CLASSE deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli studenti a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi da parte del docente responsabile.

2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso gli ingressi dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli studenti nelle rispettive zone di servizio assegnate fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. (CCNL 29/11/07 Tabella A Profili di area del personale ATA area A).

Dopo l'ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.

I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare merenda, materiali, autorizzazioni ...) sono autorizzati ad accedere limitatamente all'area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente al portone.

3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI CLASSE DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di CLASSE dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a favorire lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi nei pressi delle aule interessate al cambio. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilerà sugli studenti finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva.

Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione

successiva.

Sempre per favorire il cambio di CLASSE tra i docenti, per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla CLASSE.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei professori, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata dai collaboratori scolastici nel corridoio e ove ve ne sia la necessità è effettuata nell'area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente ai docenti delle rispettive classi).

L'intervallo è inteso come momento ricreativo e di distensione. Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle classi. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone e alle cose.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Al fine di regolamentare l'uscita degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli studenti nelle rispettive aree di servizio.

Al termine delle attività didattiche, il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine invitando gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali, materiale scolastico, libri, ecc. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente fino alle uscite della scuola

6. VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli studenti possono trattenersi a scuola solo nei locali loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed eventualmente a docenti appositamente incaricati.

7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, studenti portatori di disabilità grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore *ad personam* o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – ESTERNO E VICEVERSA CORRELATO AD ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante il tragitto scuola – esterno e dalla scuola ai luoghi di svolgimento di attività didattiche fuori sede, e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente in servizio nella classe.

9. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO

L'uso dei laboratori deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti degli studenti durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori. In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo del laboratorio di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica. Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente, salvo in caso di esplicita autorizzazione da parte del docente presente in classe.

10. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici studenti (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più studenti portatori di disabilità, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore aggiuntivo se richiesto da situazioni oggettive.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Si rammenta che detto incarico comporta l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 del codice civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

11. VIGILANZA AI BAGNI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI.

Il personale collaboratore scolastico dell'area vigilerà sugli alunni che si recano in bagno.

12. SOMMINISTRAZIONE FARMACI AGLI ALUNNI

La somministrazione di farmaci in orario scolastico **deve essere formalmente richiesta dai genitori** degli alunni o dagli esercenti la potestà genitoriale **a fronte di una certificazione medica** (chiedere modulistica presso gli uffici di segreteria)

Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, individua:

- il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici, durante l'orario scolastico, ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità degli operatori scolastici, in servizio, a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci.

13. INFORTUNI DI ALUNNI - ADEMPIMENTI

Tutto il personale è tenuto a prestare tempestivo soccorso agli alunni in caso di infortunio, quantunque si confermi la presenza di specifiche figure addette al Primo Soccorso che devono intervenire con immediatezza.

Si indicano, qui di seguito, le operazioni da compiere in caso di infortunio o incidente o danno, appena dopo le azioni di immediato soccorso:

1. avvertire i familiari, ricordando loro che in caso di ricorso al Pronto Soccorso (preferibile, soprattutto in caso di danno evidente) o a un medico di fiducia, il referto o certificato medico, devono poi essere consegnati, con tempestività, all'ufficio di segreteria di questa scuola, per i necessari adempimenti amministrativi e assicurativi.
2. qualora i familiari siano irreperibili e si dubiti o sia evidente che l'infortunio necessita di intervento o, anche solo, accertamento medico, contattare immediatamente il servizio di emergenza medica (numero telefonico 118); nel caso di trasferimento dell'alunno al pronto soccorso il docente accompagnerà lo stesso.
3. compilare, nelle ore appena successive all'evento e comunque il più presto possibile, quindi inoltrare in segreteria dettagliata e sottoscritta, denuncia di infortunio (redatta secondo le indicazioni riportate in allegato A al presente regolamento – non vi sono schemi predefiniti ma in caso di difficoltà per la compilazione rivolgersi come d'uso all'ufficio di segreteria)– la denuncia di infortunio deve essere presentata con le medesime modalità anche nel caso di infortuni del personale.

Si chiede che, in caso di infortunio o incidente, anche qualora il danno appaia minimale, si proceda con quanto sopraindicato, informando questa dirigenza riguardo a eventuali sviluppi successivi a infortuni occorsi.

In allegato le misure organizzative riguardanti la vigilanza degli studenti.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Simona Scarsella

Documento firmato digitalmente